REGOLAMENTO (CEE) N. 1962/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 2755/80 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi degli acquisti d'intervento per il periodo 15 luglio — 15 dicembre 1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, lettera c);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2755/80 della Commissione, del 28 ottobre 1980, relativo alle condizioni dell'applicazione e della sospensione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni ovine (3), ha stabilito nell'allegato il periodo compreso fra il 3 novembre e il 15 dicembre 1980, le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento; che, data la situazione del mercato, per la campagna 1981/1982 non è stato fissato alcun prezzo d'acquisto; che, per contro, è possibile che vengano decise misure d'intervento per il periodo 15 luglio — 15 dicembre 1982; che è d'uopo fissare sin da ora i prezzi d'acquisto applicabili durante tale periodo e che occorre modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 2755/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2755/80 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

 « Per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 dicembre 1982, le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento sono fissati nel suddetto allegato »;

2. l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 15 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.
(3) GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 33.

ALLEGATO

Prezzi degli acquisti d'intervento

FRANCIA : Agnelli

(in ECU/100 kg — tasso verde)

Qualità (1)	U 3 (couvert)	R 3 (couvert)	O 3 (couvert)	U 4 (gras)	R 4 (gras)
Periodo 15 — 18 luglio 1982	396,247	385,594	360,893	339,594	325,552
Settimana avente inizio il :					
19 luglio 1982	392,050	381,559	357,026	336,043	322,001
26 luglio 1982	387,370	377,040	352,829	332,008	318,289
2 agosto 1982	383,012	372,843	348,794	328,296	314,576
9 agosto 1982	378,654	368,647	344,920	324,583	311,026
16 agosto 1982	372,198	362,191	338,948	319,096	305,699
23 agosto 1982	368,163	358,317	335,398	315,706	302,471
30 agosto 1982	363,643	353,959	331,201	311,833	298,759
6 settembre 1982	360,092	350,408	327,973	308,604	295,854
13 settembre 1982	356,864	347,341	324,906	305,861	293,110
20 settembre 1982	354,282	344,759	322,647	303,762	291,011
27 settembre 1982	353,636	344,113	322,001	303,118	290,527
4 ottobre 1982	352,345	342,822	320,871	301,987	289,397
11 ottobre 1982	351,861	342,338	320,387	301,503	288,913
18 ottobre 1982	351,861	342,338	320,387	301,503	288,913
25 ottobre 1982	351,861	342,338	320,387	301,503	288,913
1° novembre 1982	353,152	343,791	321,678	302,794	290,204
8 novembre 1982	355,412	345,889	323,615	304,569	291,980
15 novembre 1982	357,510	347,987	325,713	306,506	293,755
22 novembre 1982	359,931	350,247	327,812	308,443	295,692
29 novembre 1982	362,375	352,991	330,233	310,864	297,952
6 dicembre 1982	366,226	356,380	333,622	313,931	300,857
Periodo 13 — 15 dicembre 1982	370,906	360,899	337,657	317,804	304,569

(1) Ai sensi dell'allegato III, punto F, del regolamento (CEE) n. 2657/80, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/82.